

La durata della presente locazione sarà
di anni sei continui, che cominceranno
a decorrere dal primo Settembre del
l'anno ventuno, e termineranno a prin-
cipio d'Agosto e dopo la raccolta
delle olive del millenovecentodici
e per l'annua estaglio di lire quattromi-
lorestantuno e centesimi settantacin-
que, pari ad once trentasette, che i suddetti
conduttori promettono e si obbligano
pagare e corrispondere solidalmente
in moneta di corso legale nel Regno,
escluso il rame, e ogni altra forma di
pagamento al Sig. Pietro Ciccarello
nel nome, qui in Nubera, nel feudo
dell'amministrazione del Sig. Duca di
Sivona, in unica soluzione nel mese
di Maggio d'ogni anno, dovendo comin-
ciare a pagare la prima annualità
del suddetto estaglio nel mese di Maggio
millenovecentodici e con di seguito
di anno in anno sino alla fine
della presente locazione, avendo essi
conduttori in mora legale per la
scadenza d'ogni termine senza fine

111
gno d'interpelto o altro atto esecutivo,
a cui espressamente rinunziano.
La presente locazione sarà inoltre rego-
lata dai seguenti patti e condizioni:
1.° I conduttori rinunziano ai casi fat-
tuali, ordinarii e straordinarii, previsti
o non previsti dalla legge.
2.° È vietata espressamente la sub-locazione
di tutte o parte delle terre locate senza
il consenso in iscritto del signor
Ciccarello nel nome.
3.° Siccome gli olivi sono situati nei
fondi censiti sottostanti ai detti
campanti; fondi che sono possedu-
ti da tredici annualità, i conduttori
suddetti solidalmente si obbligano di
rispondere dei danni, che possono
durante l'affitto, arrecare adetti
enfiteuti, e che non debbono pertan-
to trincerarsi nell'immunità
del diritto che essi fanno di passir-
care nei detti fondi, ove esistano
i censati olivi; perché tale diritto
è limitatissimo a quei pochi gior-
ni che occorrono per la rimonda